

**STUDIO DEL RISCHIO DI EROSIONE E DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
NEL COMUNE DI CERTALDO PER LA DEFINIZIONE DI NORME
CONSERVATIVE DEL SUOLO DA INSERIRE NEL PRG**

REVISIONE DEI SUGGERIMENTI NORMATIVI



AGRESTA

s.t.a. per l'agricoltura e l'ambiente
via di Soffiano, 57 - Firenze

Firenze - 12 ottobre 1995

1. I SUGGERIMENTI NORMATIVI

1.1.LE NORMALI PRATICHE AGRICOLE

Si segnalano alcuni suggerimenti normativi, inseribili nella Variante al PRG, finalizzati a nostro avviso ad una maggiore tutela dei suoli in senso antierosivo e antidissesto.

Le norme sono state riferite alla carta del rischio potenziale di erosione del suolo in scala 1:5.000 e riguardano le pratiche agricole normali.

CLASSE 0

1. Nessuna limitazione dell'uso del suolo.
2. Obbligo al ripristino ed al mantenimento in piena efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

CLASSE 1

1. Nessuna limitazione dell'uso del suolo sui terreni a seminativo.
2. Sui vigneti sistemati a rittochino e sulle altre coltivazioni legnose agrarie lavorate a rittochino, per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione superiore a 100 m, obbligo di adozione di pratiche mitigatorie dell'erosione a scelta fra le seguenti:

a-inerbimento temporaneo spontaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 15 ottobre al 15 marzo di ogni anno.

b-sovescio annuale di essenze foraggere con semina entro il 31 ottobre e interrimento primaverile.

c-inerbimento permanente.

Deroghe alle date fissate ai punti -a- e -b- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

3. Obbligo al ripristino ed al mantenimento in piena efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie esistenti.

CLASSE 2 E 2A

1. Sui vigneti sistemati a rittochino e sulle altre coltivazioni legnose agrarie lavorate a rittochino, obbligo dell'adozione delle seguenti pratiche mitigatorie dell'erosione:

a-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione superiore a 130 m, con età dell'impianto superiore a 5 anni, inerbimento permanente.

b-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione fra 70 e 130 m, e per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione superiore a 130 m, con età dell'impianto inferiore a 5 anni

i-sovescio annuale di essenze foraggere con semina entro il 31 ottobre e interrimento primaverile, accoppiata all'adozione, per le lavorazioni del terreno, di tecniche di lavorazione minima; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto,

oppure

ii-inerbimento temporaneo spontaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 15 ottobre al 15 marzo di ogni anno, seguito da lavorazione a fasce livellari dell'impianto, in cui le zone lavorate, di lunghezza non superiore ai 15 m, devono essere alternate a strisce non lavorate di lunghezza non inferiore ai 3 metri; le strisce non lavorate devono essere mantenute per l'intera annata e nell'annata successiva devono essere dislocate diversamente lungo il filare; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto,

oppure

iii-inerbimento permanente.

c-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione fra 45 e 70 m,

i-sovescio annuale di essenze foraggere con semina entro il 31 ottobre e interrimento primaverile, con o senza adozione, per le lavorazioni del terreno, di tecniche di lavorazione minima; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto,

oppure

ii-inerbimento temporaneo spontaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 15 ottobre al 15 marzo di ogni anno, seguito da lavorazione a fasce livellari dell'impianto, in cui le zone

lavorate, di lunghezza non superiore ai 15 m, devono essere alternate a strisce non lavorate di lunghezza non inferiore ai 3 metri; le strisce non lavorate devono essere mantenute per l'intera annata e nell'annata successiva devono essere dislocate diversamente lungo il filare; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto,

oppure

iii-inerbimento permanente.

d-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione fra 20 e 45 m,

i-inerbimento temporaneo spontaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 15 ottobre al 15 marzo di ogni anno, seguito o meno da lavorazione a fasce livellari dell'impianto; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto,

oppure

ii-sovescio annuale di essenze foraggere con semina entro il 31 ottobre e interrimento primaverile, con o senza adozione, per le lavorazioni del terreno, di tecniche di lavorazione minima; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 agosto,

oppure

iii-inerbimento permanente.

Deroghe alle date fissate ai punti -bi-, -bii-, -ci-, -cii-, -di- e -dii- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

Per l'obbligo all'inerbimento fissato al punto -a- il Comune può autorizzare, in conseguenza di annate ad andamento particolarmente siccitoso, la rottura del cotico. Sono comunque consentiti gli interventi colturali che favoriscono il ricaccio, l'arieggiamento ed il rinnovo del cotico erboso.

E' consentito praticare il sovescio di cui ai punti -bi-, -ci- e -dii-, annualmente a filari alterni. I filari non soggetti a sovescio devono essere mantenuti ad inerbimento temporaneo spontaneo come definito al punto -di- (nel caso -bi- l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto).

2. Le tecniche fissate al punto 1, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottate a partire dal settembre successivo all'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

3. Sui seminativi obbligo dell'adozione dei seguenti interventi mitigatori dell'erosione:

a-nel caso di lavorazione principale in traverso secondo le curve di livello,

i-adozione di una lunghezza dei campi lungo la direzione di massima pendenza non superiore ai 150 m; per lunghezze maggiori il pendio dovrà essere interrotto mediante fossa livellare o strada-fosso livellare scaricante in un impluvio naturale consolidato o in un acquidoccio protetto dall'erosione

e

ii-comunque, per una lunghezza dei campi superiore a 40 m, mantenimento di una copertura vegetale del suolo nel periodo autunno-vernino mediante semina di colture autunno-vernine, impiego di essenze prative, oppure mediante inerbimento temporaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 1 settembre al 28 febbraio di ogni anno.

b-nel caso di lavorazione principale a rittochino,

i-adozione di una lunghezza dei campi lungo la direzione di massima pendenza non superiore ai 120 m; per lunghezze maggiori il pendio dovrà essere interrotto mediante fossa livellare o strada-fosso livellare scaricante in un impluvio naturale consolidato o in un acquidoccio protetto dall'erosione

e

ii-comunque, per una lunghezza dei campi superiore a 15 m, mantenimento di una copertura vegetale del suolo nel periodo autunno-vernino mediante semina di colture autunno-vernine, impiego di essenze prative, oppure mediante inerbimento temporaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 1 settembre al 28 febbraio di ogni anno.

c-nel caso di appartenenza alla classe 2A, obbligo comunque a non superare la profondità di aratura di 35 cm; è possibile superare tale limite con soli strumenti discissori.

Deroghe alle date fissate ai punti -a-ii- e --b-ii- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

4. Gli interventi sistematori fissati al punto 3, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottati entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

5. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati al punto 3 sono tenuti a dare comunicazione al Comune dell'avvenuta messa in opera degli interventi sistematori richiesti. La comunicazione deve essere corredata di estratto mappa riportante gli interventi adottati.

6. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati ai punti 1 e 3 possono essere esonerati dagli obblighi fissati mediante autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di relazione agronomica sulle tecniche di coltivazione e le pratiche sistematorie già operanti, o previa presentazione di progetto relativo alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di cui si prevede la realizzazione, attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

La relazione deve indicare:

a-le tecniche di coltivazione adottate (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

b-gli interventi sistematori adottati (tipo e dimensionamento degli interventi, superfici sottese, modalità di raccordo con la rete scolante extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidocci, etc.).

La relazione deve essere corredata anche di un estratto mappa riportante gli interventi sistematori presenti e di un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati.

Il progetto deve contenere, per gli interventi sistematori e le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione, gli stessi dati richiesti per la relazione oltre alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle opere.

7. Obbligo al ripristino ed al mantenimento in piena efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i muri di terrazzamento, i ciglionamenti e i gradonamenti, ove esistenti.

8. Obbligo di mantenere inerbita, o comunque ricoperta da copertura vegetale densa la superficie agricola non utilizzata.

9. I nuovi impianti specializzati a vigneto o a coltivazioni legnose agrarie, sistemati a rittochino nel caso della classe 2, comunque disposti nel caso della classe 2A, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di progetto relativo alla realizzazione dell'impianto, alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di cui si prevede la realizzazione, ed

attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

Il progetto deve indicare:

a-le modalità di realizzazione dell'impianto (modalità dello scasso, realizzazione dei filari, tipo e dimensionamento del sistema fognante, modalità di allontanamento delle acque superficiali e di drenaggio, modalità di raccordo con la rete scolante extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidotti, etc.);

b-le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

Il progetto deve essere corredato di un estratto di mappa riportante gli interventi previsti, un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati ed i tempi previsti di realizzazione delle opere. Per la classe 2A deve essere corredato anche di una perizia geologica di analisi di stabilità del pendio oggetto di intervento.

10. I vigneti o le coltivazioni legnose agrarie con andamento dei filari inclinato, rispetto alla linea di massima pendenza, di un angolo inferiore od uguale a 60° sessagesimali, sono assimilati in tutto ai vigneti a rittochino e sottostanno ai medesimi obblighi fissati per essi.

11. Le fosse livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione,

Le strade-fosso livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una larghezza non superiore a 2,5 m,
- e-avere una contropendenza verso monte,
- f-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione.

CLASSE 3 E 3A

1. Sui vigneti sistemati a rittochino e sulle altre coltivazioni legnose agrarie lavorate a rittochino, obbligo dell'adozione delle seguenti pratiche mitigatorie dell'erosione:

a-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione superiore a 80 m, con età dell'impianto superiore a 5 anni, inerbimento permanente.

* b-per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione inferiore a 80 m, e per lunghezza dei campi lungo la direzione di lavorazione superiore a 80 m, con età dell'impianto inferiore a 5 anni

* i-sovescio annuale di essenze foraggere con semina entro il 31 ottobre e interrimento primaverile, accoppiata all'adozione, per le lavorazioni del terreno, di tecniche di lavorazione minima; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto,

oppure

ii-inerbimento temporaneo spontaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 15 ottobre al 15 marzo di ogni anno, seguito da lavorazione a fasce livellari dell'impianto, in cui le zone lavorate, di lunghezza non superiore ai 15 m, devono essere alternate a strisce non lavorate di lunghezza non inferiore ai 3 metri; le strisce non lavorate devono essere mantenute per l'intera annata e nell'annata successiva devono essere dislocate diversamente lungo il filare; l'impiego della fresatrice è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto,

oppure

iii-inerbimento permanente.

Deroghe alle date fissate al punto -bi- e -bii- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

Per l'obbligo all'inerbimento fissato al punto -a- il Comune può autorizzare, in conseguenza di annate ad andamento particolarmente siccitoso, la rottura del cotico. Sono comunque consentiti gli interventi colturali che favoriscono il ricaccio, l'arieggiamento ed il rinnovo del cotico erboso.

E' consentito praticare il sovescio di cui al punto -bi-, annualmente a filari alterni. I filari non soggetti a sovescio devono essere mantenuti

ad inerbimento temporaneo spontaneo, seguito da lavorazione a fasce livellari dell'impianto, come definito al punto -bii-. Anche i filari sovesciati, dopo l'interramento, devono essere mantenuti come definito al punto -bii-.

2. Le tecniche fissate al punto 1, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottate a partire dal settembre successivo all'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

3. Sui seminativi obbligo dell'adozione dei seguenti interventi mitigatori dell'erosione:

a-adozione di una lunghezza dei campi lungo la direzione di massima pendenza non superiore a 80 m; per lunghezze maggiori il pendio dovrà essere interrotto mediante fossa livellare o strada-fosso livellare scaricante in un impluvio naturale consolidato o in un acquidoccio protetto dall'erosione

e

b-comunque, mantenimento di una copertura vegetale del suolo nel periodo autunno-vernino mediante semina di colture autunno-vernine, impiego di essenze prative, oppure mediante inerbimento temporaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 1 settembre al 28 febbraio di ogni anno.

c-nel caso di appartenenza alla classe 3A, obbligo comunque a non superare la profondità di aratura di 35 cm; è possibile superare tale limite con soli strumenti discissori.

Deroghe alle date fissate al punto -b- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

4. Gli interventi sistematori fissati al punto 3, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottati entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

5. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati al punto 3 sono tenuti a dare comunicazione al Comune dell'avvenuta messa in opera degli interventi sistematori richiesti. La comunicazione deve essere corredata di estratto mappa riportante gli interventi adottati.

6. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati ai punti 1 e 3 possono essere esonerati dagli obblighi fissati mediante autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di relazione agronomica sulle tecniche di coltivazione e le pratiche sistematorie già operanti, o previa presentazione di progetto relativo alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di

cui si prevede la realizzazione, attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

La relazione deve indicare:

a-le tecniche di coltivazione adottate (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

b-gli interventi sistematori adottati (tipo e dimensionamento degli interventi, superfici sottese, modalità di raccordo con la rete scolante extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidocci, etc.).

La relazione deve essere corredata anche di un estratto mappa riportante gli interventi sistematori presenti e di un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati.

Il progetto deve contenere, per gli interventi sistematori e le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione, gli stessi dati richiesti per la relazione oltre alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle opere.

7. Obbligo al ripristino ed al mantenimento in piena efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i muri di terrazzamento, i ciglionamenti e i gradonamenti, ove esistenti.

8. Obbligo di mantenere inerbita, o comunque ricoperta da copertura vegetale densa la superficie agricola non utilizzata.

9. I nuovi impianti specializzati a vigneto o a coltivazioni legnose agrarie, sistemati a rittochino nel caso della classe 3, comunque disposti nel caso della classe 3A, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di progetto relativo alla realizzazione dell'impianto, alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di cui si prevede la realizzazione, ed attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

Il progetto deve indicare:

a-le modalità di realizzazione dell'impianto (modalità dello scasso, realizzazione dei filari, tipo e dimensionamento del sistema fognante, modalità di allontanamento delle acque superficiali e di drenaggio, modalità di raccordo con la rete scolante extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidocci, etc.);

b-le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

Il progetto deve essere corredato di un estratto mappa riportante gli interventi previsti, un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati, i tempi previsti di realizzazione delle opere ed una perizia geologica di analisi di stabilità del pendio oggetto di intervento.

10. I vigneti o le coltivazioni legnose agrarie con andamento dei filari inclinato, rispetto alla linea di massima pendenza, di un angolo inferiore od uguale a 60° sessagesimali, sono assimilati in tutto ai vigneti a rittochino e sottostanno ai medesimi obblighi fissati per essi.

11. Le fosse livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione,

Le strade-fosso livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una larghezza non superiore a 2,5 m,
- e-avere una contropendenza verso monte,
- f-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione.

CLASSE 4 E 4A

1. Sui vigneti sistemati a rittochino e sulle altre coltivazioni legnose agrarie lavorate a rittochino, obbligo dell'adozione dell'inerbimento permanente.

Il Comune può autorizzare, in conseguenza di annate ad andamento particolarmente siccitoso, la rottura del cotico. Sono comunque consentiti gli interventi colturali che favoriscono il ricaccio, l'arieggiamento ed il rinnovo del cotico erboso.

2. Le tecniche fissate al punto 1, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottate a partire dal settembre successivo all'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

3. Sui seminativi obbligo dell'adozione dei seguenti interventi mitigatori dell'erosione:

a-adozione di una lunghezza dei campi lungo la direzione di massima pendenza non superiore ai 50 m; per lunghezze maggiori il pendio dovrà essere interrotto mediante fossa livellare o strada-fosso livellare scaricante in un impluvio naturale consolidato o in un acquidoccio protetto dall'erosione

e

b-comunque, mantenimento di una copertura vegetale del suolo nel periodo autunno-vernino mediante semina di colture autunno-vernine, impiego di essenze prative, oppure mediante inerbimento temporaneo con interruzione delle lavorazioni del terreno dal 1 settembre al 31 marzo di ogni anno.

c-nel caso di appartenenza alla classe 4A, obbligo comunque a non superare la profondità di aratura di 30 cm; è possibile superare tale limite con soli strumenti discissori.

Deroghe alle date fissate al punto -b- possono essere autorizzate annualmente dal Comune a seconda dell'andamento climatico.

4. Gli interventi sistematori fissati al punto 3, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottati entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

5. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati al punto 3 sono tenuti a dare comunicazione al Comune dell'avvenuta messa in opera degli interventi sistematori richiesti. La comunicazione deve essere corredata di estratto mappa riportante gli interventi adottati.

6. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati ai punti 1 e 3 possono essere esonerati dagli obblighi fissati mediante autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di relazione agronomica sulle tecniche di coltivazione e le pratiche sistematorie già operanti, o previa presentazione di progetto relativo alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di cui si prevede la realizzazione, attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

La relazione deve indicare:

a-le tecniche di coltivazione adottate (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

b-gli interventi sistematori adottati (tipo e dimensionamento degli interventi, superfici sottese, modalità di raccordo con la rete scolante

extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidocci, etc.).

La relazione deve essere corredata anche di un estratto mappa riportante gli interventi sistematori presenti e di un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati.

Il progetto deve contenere, per gli interventi sistematori e le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione, gli stessi dati richiesti per la relazione oltre alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle opere.

7. Obbligo al ripristino ed al mantenimento in piena efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i muri di terrazzamento, i ciglionamenti e i gradonamenti, ove esistenti.

8. Obbligo di mantenere inerbita, o comunque ricoperta da copertura vegetale densa la superficie agricola non utilizzata.

9. I nuovi impianti specializzati a vigneto o a coltivazioni legnose agrarie, comunque sistemati, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa presentazione al Comune di progetto relativo alla realizzazione dell'impianto, alle sistemazioni idraulico-agrarie ed alle tecniche di coltivazione di cui si prevede la realizzazione, ed attestante che gli interventi adottati o previsti minimizzano i rischi di erosione superficiale e di massa.

Il progetto deve indicare:

a-le modalità di realizzazione dell'impianto (modalità dello scasso, realizzazione dei filari, tipo e dimensionamento del sistema fognante, modalità di allontanamento delle acque superficiali e di drenaggio, modalità di raccordo con la rete scolante extraaziendale, criteri adottati per la protezione dell'affossatura e degli acquidocci, etc.);

b-le tecniche di coltivazione di cui è prevista l'adozione (tipo, profondità, epoca delle lavorazioni, numero degli interventi, pratiche mitigatorie impiegate, etc.);

Il progetto deve essere corredata di un estratto mappa riportante gli interventi previsti, un computo della perdita annuale di suolo stimata mediante i modelli di stima più comunemente impiegati, i tempi previsti di realizzazione delle opere ed una perizia geologica di analisi di stabilità del pendio oggetto di intervento.

10. I vigneti o le coltivazioni legnose agrarie con andamento dei filari inclinato, rispetto alla linea di massima pendenza, di un angolo

inferiore od uguale a 60° sessagesimali, sono assimilati in tutto ai vigneti a rittochino e sottostanno ai medesimi obblighi fissati per essi.

11. Le fosse livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione,

Le strade-fosso livellari dovranno

- a-seguire l'andamento delle curve di livello,
- b-avere una pendenza compresa fra l'1 ed il 2,5%,
- c-avere una lunghezza non superiore a 200 m,
- d-avere una larghezza non superiore a 2,5 m,
- e-avere una contropendenza verso monte,
- f-avere una profondità superiore alla suola di lavorazione.

CLASSE 5

1. I terreni agricoli ricadenti nella classe 5 sottostanno ai medesimi obblighi fissati per la classe 4A.

2. Per i terreni agricoli della classe 5 e per quelli, appartenenti ad altre classi, ma immediatamente a monte delle aree calanchive, vige l'obbligo di aprire fosse di guardia che raccolgano ed allontanino le acque ricadenti a monte del calanco.

3. Gli interventi sistematori fissati al punto 2, per i terreni sottoposti a vincolo, devono essere adottati entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente variante al piano regolatore.

4. I proprietari dei terreni soggetti ai vincoli fissati al punto 2 sono tenuti a dare comunicazione al Comune dell'avvenuta messa in opera degli interventi sistematori richiesti. La comunicazione deve essere corredata di estratto mappa riportante gli interventi adottati.

1.2.GLI INTERVENTI ECCEDENTI LE NORMALI PRATICHE AGRICOLE

I movimenti di terra consistenti devono essere soggetti ad autorizzazione comunale previa presentazione di relazione geologica o geotecnica relativa all'analisi di stabilità del pendio oggetto di intervento, da effettuarsi con i criteri guida dell DD.LL.PP. 11.03.1988 relativo alle norme tecniche per le indagini sui terreni.

L'obbligo dovrebbe valere:

-per le classi 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A e 5 della carta del rischio potenziale di erosione del suolo in scala 1:5.000

e/o

-per le classi 3 e 4 della carta delle pericolosità del 1989 in scala 1:10.000

e/o

-per le classi C, D ed E della carta del rischio di dissesto in scala 1:5.000.

Allo stesso modo devono essere soggetti ad autorizzazione comunale, previa presentazione della documentazione indicata al punto 9 della classe 4-4A del cap. 7.1., i nuovi impianti specializzati a vigneto o a coltivazioni legnose agrarie, comunque sistemati, ricadenti

-nelle classi 3 e 4 della carta delle pericolosità del 1989 in scala 1:10.000

e/o

-nelle classi D ed E della carta del rischio di dissesto in scala 1:5.000.

1.3.IL SETTORE FORESTALE

Per la destinazione forestale si rimanda a quanto già fissato dalla precedente Variante al PRG ed alle vigenti norme di polizia forestale.